Marco Fanfani
NOTAIO

REP. N. 46991 RACC. N. 21077

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO
DEL "GRUPPO VOLONTARIATO SAN LORENZO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto
4 AGOSTO 2022
in Città di Castello, nel mio Studio.

Davanti a me Dottor MARCO FANFANI, Notaio in Città di Castello, con Studio in Piazza Garibaldi 2, iscritto nel Collegio Notarile di Perugia, è presente la Signora:

* **GEMMA UCCELLINI**, nata a Sansepolcro il 12 marzo 1948, domiciliata per la carica presso la sede sociale, ove appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato **"GRUPPO VOLONTARIATO SAN LORENZO"**, con sede in Sansepolcro, Via Santa Croce n. 5, codice fiscale 91001390516, associazione non riconosciuta retta dallo statuto allegato all'atto costitutivo stipulato con atto rogito Notaio Formica di Sansepolcro di data 18 novembre 1986, rep. 47442, registrato a Sansepolcro il 1 dicembre 1986 al n. 996, vol. 119, successivamente modificato con atto registrato a Sansepolcro il 1° agosto 2016 al n. 487, serie 3, al presente atto espressamente autorizzata in forza di delega conferitale dall'Assemblea della medesima Associazione, da me Notaio verbalizzata con rogito di data 26 marzo 2021, rep. 45262/20064, registrato a Perugia il 29 marzo 2021 al n. 7184, serie 1T.

Detta comparente, dell'identità personale, qualifica e poteri della quale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti il presente atto al quale

P R E M E T T E

I) che l'assemblea della **"GRUPPO VOLONTARIATO SAN LORENZO"**, verbalizzata con il citato mio rogito del 26 marzo 2021, rep. 45262/20064:

a) deliberava l'approvazione dello statuto dell'Associazione adeguato alle norme del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni in materia dei c.d. "Enti del Terzo Settore" ("Codice del Terzo Settore");

b) conferiva mandato al Consiglio Direttivo di curare, all'avvenuta istituzione-operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, tutte le pratiche e formalità relative all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico medesimo, con facoltà di compiere ogni attività istruttoria, ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo opportuna perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per conseguire detta iscrizione nonché per eseguire qualsiasi eventuale comunicazione dovuta agli attuali Registri di competenza;

II) che in considerazione delle procedure di cui al punto I-b) che precede, veniva conferito mandato al Presidente pro tempore dell'Associazione, ai fini degli adempimenti di cui ai punti precedenti, per apportare all'allegato statuto modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero ritenute opportune o che fossero richieste dalle competenti Autorità;

III) che il Comune di Arezzo, competente all'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti già presenti nei registri regionali delle APS e delle ODV e trasmigrati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020, ha comunicato le proprie osservazioni in merito allo statuto di cui al punto I-a) che precede, richiedendo specificatamente le seguenti modifiche:

* in merito ai requisiti per l'ammissione degli associati è necessario citare il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017 che prevede che i soci debbano essere ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte; conseguentemente deve essere integrato in tal

Registrato a
Perugia
il 04/08/2022
al n. 19065
serie 1T
Euro Esente

senso l'ultimo comma dell'articolo 15 dello Statuto;

* in merito al Comitato direttivo è necessario inserire le clausole che regolano la convocazione del Comitato stesso, il quorum, i poteri e le funzioni che devono essere esercitati nell'ambito del principi generali fissati dall'Assemblea; conseguentemente deve essere integrato in tal senso l'articolo 21 dello Statuto;

IV) che, inoltre, l'Associazione ha ritenuto opportuno apportare anche le seguenti modifiche, sempre allo scopo di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle norme del D.Lgs. 117/2017, e precisamente:

* in merito alla denominazione sociale deve essere espunto l'acronimo "E.T.S.", con conseguente modifica in tal senso dell'ultimo comma dell'articolo 1 dello Statuto;

* in merito agli argomenti delle delibere dell'Assemblea da assumersi con il voto favorevole di almeno la metà degli associati deve essere aggiunto nel penultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto l'inciso "e dell'atto costitutivo, nonchè le delibere attinenti la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, con conseguente modifica in tal senso del citato penultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto;

* in merito alle attività dell'Associazione da espletare al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, deve essere inclusa anche l'informativa sociale, con conseguente modifica in tal senso dell'ultimo comma dell'articolo 24 dello Statuto;

* in merito al contenuto della delibera dell'Assemblea avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere aggiunta la devoluzione del patrimonio, con conseguente modifica in tal senso del primo comma dell'articolo 26 dello Statuto;

V) che la comparente intende adeguare detto Statuto nel senso suesposto.

Tutto ciò premesso la comparente, in forza dei poteri alla medesima conferiti con il citato atto mio rogito di data 26 marzo 2021, rep. 45262/20064, dichiara e stipula di modificare gli articoli 1,15, 20, 21, 24 e 26 dello Statuto dell'Associazione nel senso esposto in premessa.

Resta fermo quant'altro recato dallo Statuto dell'Associazione allegato al più volte citato verbale mio rogito di data 26 marzo 2021, rep. 45262/20064; e non modificato con il presente atto.

Il nuovo testo dello Statuto Sociale, recanti le modifiche di cui al presente atto, **si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me data alla comparente** degli articoli oggetto di modifica ed omessa la lettura della rimanente parte rimasta invariata per espressa dispensa a me datane dalla comparente stessa.

Il presente atto è esente dall'imposta registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 12,00.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno quest'atto consta di un foglio di cui occupa tre facciate e fin qui della presente.

F.TI: GEMMA UCCELLINI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO

ALLEGATO "A"
REP. 46991
RACC 21077

STATUTO DEL "GRUPPO VOLONTARIATO SAN LORENZO ODV"

OGGETTO - SCOPI – FINALITA' -

ARTICOLO 1 - L'associazione denominata "**GRUPPO VOLONTARIATO SAN LORENZO**" svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore).

L'associazione ha la propria sede legale in Comune Sansepolcro.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, il quale ne curerà ogni conseguente pubblicità di legge.

L'Assemblea dei Soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, e/o amministrative.

L'Associazione, quale Associazione di Volontariato iscritta, ai sensi della legge n. 266/1991, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana al n. AR-1, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana di data 13 gennaio 1994, n. 28 , provvederà ad iscriversi nel Registro Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Organizzazioni di Volontariato", al momento della sua istituzione-operatività.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla disciplina transitoria di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del "Terzo Settore".

Sino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

Successivamente all'istituzione e all'iscrizione nel suddetto registro Unico, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore – organizzazioni di volontariato" o l'acronimo "O.D.V.".

ARTICOLO 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1° del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
* attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);
* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r).

Con spirito di condivisione della condizione degli emarginati e degli esclusi e di solidarietà, nella costante ricerca di nuove forme di intervento, il Gruppo Volontariato San Lorenzo, si impegna ad indirizzare la propria attività, in modo particolare, ma non esclusivamente, verso i seguenti soggetti:

* i malati degenti dell'ospedale, mettendosi a disposizione dei degenti, offrendo compagnia, uno spazio di ascolto e condivisione, aiuto al momento dei pasti;
* gli anziani, con attività di sostegno e animazione a domicilio o presso le strutture locali, anche con iniziative che favoriscono la partecipazione attiva alla vita della comunità;
* le persone che vivono in situazioni di bisogno fisico e relazionale;
* i tossicodipendenti;
* le persone che vivono in situazioni di disagio economico, sostenendo azioni di caritativa in rapporto con altre associazioni locali;
* gli immigrati, promuovendo relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità e culture diverse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione, a norma degli artt. 7 e 33 del Codice del Terzo settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento delle attività stesse da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, ed a tal fine potrà:

* porre in essere attività ed iniziative, anche attraverso la richiesta a terzi dei citati lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
* realizzare attività di raccolta dei fondi stessi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice del Terzo settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci che sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi così come previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei soci volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai soci/volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 3 - I membri dell'Associazione si aprono con rispetto alle persone di buona volontà, anche di fede e matrice ideologiche diverse, che desiderano incontrarsi e lavorare insieme per umanizzare la società, non di supporto a particolari egemonie amministrative e partitiche.

ARTICOLO 4 - Ai componenti dell'Associazione si richiede la volontà di stabilire rapporti interpersonali profondi, nell'ambito della vita comunitaria, con lo spirito e la prassi della condivisione, ed in collaborazione per quanto sia possibile con le istituzioni, alle quali si riconoscono precise responsabilità politiche e tecniche nella programmazione dei progetti socio-sanitari.

ARTICOLO 5 - Le prestazioni del Gruppo di Volontariato, finalizzate esclusivamente alla realizzazione della solidarietà fra i cittadini e della giustizia sociale, saranno gratuite e disinteressate sotto ogni punto di vista.

ARTICOLO 6 - Le risposte ai bisogni emergenti, nell'ambito di operatività sopra delineate, assunte a stile di vita individuale e di gruppo, dovranno intenzionalmente essere sempre le più puntuali e qualificate, annotate dalle concrete estrinsecazioni dell'impegno continuo, ispirato alla partecipazione attiva (condivisione) ai bisogni stessi.

ARTICOLO 7 - Per la sua opera il Gruppo di Volontariato, di volta in volta, potrà giovarsi della competenza specifica di persone disponibili a prestare la loro consulenza; ed inoltre, nell'ambito di programmi a più ampio respiro, cercherà di avvalersi dell'apporto di obiettore di coscienza, desiderosi di impegnarsi nella vita civile (Servizio Civile).

ARTICOLO 8 - Per assicurare una idonea collaborazione fra i membri e un coordinamento funzionale dei vari interventi, l'Associazione si riunirà periodicamente, impostando il lavoro e verificandolo e si preoccuperà di consentire ai singoli volontari una preparazione adeguata attraverso incontri e corsi informativi e formativi.

ARTICOLO 9 - I membri dell'Associazione continueranno il loro lavoro e le loro iniziative personali: in quanto però appartenente al Gruppo di Volontariato e per i casi affrontati insieme, essi dovranno operare in stretto rapporto con gli altri volontari.

ARTICOLO 10 - L'Associazione si dichiara aperta alla più completa collaborazione con i vari organismi rappresentativi degli altri gruppi spontanei e singoli cittadini che lottano per superare ogni struttura, ogni processo e ogni forma di vita che conservi o generi discriminazione e/o emarginazione.

ARTICOLO 11 - Per far parte del Gruppo di Volontariato, si richiede:

* rispetto verso gli altri;
* impegno a lavorare insieme;
* assiduità nella partecipazione agli incontri.

ARTICOLO 12 - Ferma restando la propria autonomia organizzativa ed operativa, l'Associazione rivendica che il volontariato sia messo di diritto negli spazi dei servizi socio-sanitari promossi dagli Enti locali in conformità alla vigente normativa nazionale e soprattutto regionale, che riconosce il ruolo e il valore fondamentale del gruppo stesso.

ARTICOLO 13 - L'associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolge tutte le attività previste per gli enti del terzo settore e per le ODV dal Codice del Terzo Settore che ritenga necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi e per le finalità espresse all'art. 2 del presente statuto.

SOCI

ARTICOLO 14 - Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, avendo presentato

domanda e avendo accettato totalmente il presente statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengano ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.
ARTICOLO 15 - La domanda per essere ammesso a far parte dell'Associazione deve essere presentata al Comitato Direttivo, il quale deciderà sull'eventuale rigetto con delibera motivata e comunicato all'interessato che potrà fare ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, la quale poi deciderà nella prima seduta utile.
Il Comitato direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
ARTICOLO 16 - Gli associati hanno il diritto di:
* eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
* esaminare i libri sociali, con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente;
* essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
* frequentare i locali dell'associazione;
* partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
* concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
* essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
* prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l'obbligo di:
* rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
* svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
* versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
ARTICOLO 17 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 18 - Sono organi dell'associazione:
* l'assemblea dei Soci;
* il Comitato Direttivo;
* l'organo di controllo e revisore legale.
ARTICOLO 19 - Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

I membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo dirige le attività della Associazione e gestisce il suo patrimonio.
Esso è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati persone fisiche, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati
Il Comitato Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.
Ogni carica è gratuita.
Qualora venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri integreranno il comitato con sostituzioni.
I membri sostituiti con i primi fra i non eletti dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato che li ha sostituiti.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 20 - L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci.
In essa ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
L'assemblea dovrà essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno.
L'assemblea potrà essere inoltre convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei soci.
Le convocazioni debbono farsi mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede sociale, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno e della eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
* nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
* approva il bilancio di esercizio;
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
* delibera sulla esclusione degli associati;
* delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* delibera lo scioglimento;
* delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto e dell'atto costitutivo,

nonchè le delibere attinenti la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
ARTICOLO 21 - Il Comitato Direttivo è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e a terzi, avendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la legale rappresentanza verso i terzi ed in giudizio dell'associazione.
La gestione sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Presidente sottopone all'assemblea generale ordinaria, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui spettanti sono devoluti al Vice Presidente o, in sua mancanza, al membro più anziano del Comitato Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 22 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
* dal contributo annuo dei soci;
* dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
* da ogni altra entrata o conferimento che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 23 - Ai fini di cui al precedente art. 22, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

BILANCIO

ARTICOLO 24 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal comitato direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione dispone l'informativa sociale e redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 25 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o se facoltativamente istituito dall'assemblea stessa.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile; nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
* attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

REGOLAMENTI

ARTICOLO 25 - E' facoltà dell'assemblea adottare un regolamento per l'attività dell'associazione e regolamenti specifici per singoli settori.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 26 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati.
In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore, e da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 27 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e/o degli aderenti, tenuto a cura del comitato direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del comitato;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del comitato direttivo.

RINVIO

ARTICOLO 28 - Per quanto non previsto nel presente statuto, resta in vigore il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in quanto compatibile il Codice Civile. In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2 del "Codice del Terzo Settore" – Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato Decreto Legislativo e attualmente incompatibili con la normativa in materia di Organizzazioni di Volontariato (Legge 266/1991) e in materia di Onlus (D.Lgs. 460/1997) produrranno la loro efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

F.TI: GEMMA UCCELLINI
(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO